

REGOLAMENTO DI SCHEMA IMPRESA F-GAS RS17065-01

Sommario

1	Scopo e campo di applicazione	2
2	Requisiti rispetto ai quali è richiesta la certificazione	2
3	Comunicazione	2
3.1	Riservatezza.....	2
3.2	Informazioni di pubblico accesso	3
3.3	Certificato di registrazione.....	3
3.4	Scambio di informazioni tra Certeed e l'organizzazione	3
4	Requisiti di accesso allo schema di certificazione	3
5	Processo di certificazione	6
5.1	Organizzazioni certificabili.....	6
5.2	Domanda di certificazione	7
5.3	Analisi dei requisiti.....	8
5.4	Pianificazione delle attività di certificazione	8
5.5	Classificazione dei rilievi	8
5.6	Audit Iniziale	10
5.7	Rilascio della certificazione ed emissione del certificato	11
5.8	Pubblicizzazione della certificazione	12
5.9	Audit successivi.....	14
5.10	Sospensione, revoca o variazione del campo di applicazione della certificazione.....	18
5.11	Reclami e ricorsi.....	21
6	Foro competente.....	21
7	Storia delle modifiche al documento.....	21

Il cartiglio seguente riporta una descrizione sintetica della revisione corrente: per dettagli si rimanda alla matrice riportata in tab. 7.1 al § 7

Revisione		Approvazione		Entrata in vigore		Descrizione
#	Data	Data	Firma DIR o RDD	Data	Firma DIR	
03	08/11/2022	08/11/2022	 CERTEED SR Via Fra' Nicolò da Lequ 73100 LECCE Part. IVA: 051927607	26/11/2022	 CERTEED SR Via Fra' Nicolò da Lequ 73100 LECCE Part. IVA: 051927607	Vedere tab. 7.1
02	20/06/2022	20/06/2022				Vedere tab. 7.1
01	27/04/2022	27/04/2022				Vedere tab. 7.1
00	27/07/2021	27/07/2021				Prima emissione

1 Scopo e campo di applicazione

Il presente documento descrive le attività, le responsabilità, i controlli e le verifiche connesse allo schema di certificazione F-gas ai sensi dei Regolamenti (UE) 2067/2015. Le regole di tale schema sono state definite in conformità alla norma UNI EN ISO 17065:2012 (di seguito ISO 17065), ai Regolamenti (UE) 2067/2015 e ai regolamenti nazionali e internazionali ai quali essa si riferisce. Lo schema di certificazione si applica alle attività di certificazione di organizzazioni per lo schema F-gas e ne definisce i requisiti, il processo di certificazione, le modalità di iscrizione al registro delle imprese certificati, il rilascio della certificazione, le modalità e le prassi per il mantenimento della certificazione, i possibili provvedimenti disciplinari e le conseguenti sanzioni, le modalità di sorveglianza e rinnovo della certificazione e le relative tariffe, le modalità di comunicazione dei ricorsi e dei reclami da parte degli aventi diritto e la procedura per il loro trattamento da parte degli organi deputati. Il presente schema di certificazione definisce e descrive le condizioni e le procedure adottate per la certificazione F-gas, in accordo ai regolamenti N° 2067/2015 e disciplina i rapporti tra Certeed e le organizzazioni che intendono ottenere la suddetta certificazione, individuandone i rispettivi obblighi che, con la sottoscrizione del regolamento, le parti assumono.

2 Requisiti rispetto ai quali è richiesta la certificazione

- a) Reg. (CE) n. 1516/2007 della Commissione del 19 dicembre 2007 che stabilisce, conformemente al regolamento (CE) n. 842/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, i requisiti standard di controllo delle perdite per le apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria e pompe di calore contenenti taluni gas fluorurati ad effetto serra;
- b) Reg. (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sui gas fluorurati a effetto serra che abroga il regolamento (CE) n. 842/2006. Rispetto al precedente Regolamento (CE) n. 842/2006, mantiene l'obiettivo di protezione dell'ambiente rafforzando e introducendo specifiche disposizioni volte alla riduzione delle emissioni dei gas fluorurati a effetto serra (F-gas);
- c) Reg. (UE) 2067/2015 della Commissione, del 17 novembre 2015, recante, in conformità al regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, i requisiti minimi e le condizioni per il riconoscimento reciproco della certificazione delle persone fisiche per quanto concerne le apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria, le pompe di calore fisse e le celle frigorifere di autocarri e rimorchi frigorifero contenenti gas fluorurati a effetto serra, nonché per la certificazione delle imprese per quanto concerne le apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria e le pompe di calore fisse contenenti gas fluorurati a effetto serra, che ha abrogato e sostituito il regolamento (CE) n. 303/2008 della Commissione del 2 aprile 2008;
- d) D. Lgs. 5 marzo 2013, n. 26, che disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 842/2006 su taluni gas fluorurati ad effetto serra.
- e) D.P.R. 16 novembre 2018, n. 146, che disciplina le modalità di attuazione del regolamento (UE) n. 517/2014 sui gas fluorurati a effetto serra che abroga il regolamento (CE) n. 842/2006;
- f) Norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012 - Valutazione della conformità. Requisiti per organismi che certificano prodotti, processi e servizi.

3 Comunicazione

3.1 Riservatezza

A seguito del ricevimento dell'ordine di certificazione, Certeed invierà il modulo di riservatezza e trattamento dei dati in cui viene garantita l'assoluta riservatezza di informazioni, documenti e dati dei quali sia venuta a conoscenza od in possesso per effetto della propria attività, nel rispetto del Regolamento UE 679/2016. Certeed assicura assoluta riservatezza quando, in occasione delle verifiche in sede, in accompagnamento

e/o su richiesta di Accredia, la pratica di tutto il processo certificazione viene messa a disposizione degli ispettori Accredia.

3.2 Informazioni di pubblico accesso

Su richiesta proveniente da ogni parte, Certeed fornisce informazioni riguardanti la validità della certificazione dell'Organizzazione. Certeed registra nel Registro Telematico Nazionale delle Persone e delle Imprese Certificate (www.fgas.it), dove compaiono nella sezione C (Sezione delle Persone e delle Imprese Certificate), i riferimenti delle organizzazioni certificate.

3.3 Certificato di registrazione

Certeed fornisce il certificato di registrazione all'organizzazione certificata. Il certificato di registrazione è emesso, confermato o rinnovato solo dopo il saldo di tutte le fatture emesse per le attività effettuate. Il certificato di registrazione riporta obbligatoriamente la ragione sociale dell'organizzazione e l'indirizzo/i, dove si è svolto l'audit, unitamente ad altre informazioni. L'ottenimento della certificazione attribuisce il diritto all'organizzazione certificata di utilizzare il marchio di certificazione e il certificato. L'uso di tale marchio e del certificato è vincolato a una certificazione in corrente stato di validità. Il certificato rimane di proprietà di Certeed e dovrà essere restituito in caso di ritiro o modifiche di qualsiasi natura. La scadenza del certificato, indipendentemente dalla data di esecuzione dell'audit iniziale, è a cinque (5) anni dalla data di delibera, cioè dalla data in cui il comitato di delibera prende la decisione di certificazione; nel caso di ricertificazione e qualora l'audit di rinnovo e la delibera di ricertificazione siano concluse prima della data di scadenza del certificato, la nuova data di scadenza sarà basata sui cinque anni dall'originale data di scadenza. La validità del certificato è subordinata all'effettuazione degli audit di sorveglianza e all'esito positivo degli stessi. La validità del certificato è subordinata all'esecuzione dell'audit di rinnovo entro i cinque anni dall'audit iniziale o di rinnovo e comunque entro la data di scadenza del certificato. Il rinnovo del certificato è subordinato all'esito positivo dell'audit di rinnovo. Non sono ammesse proroghe alla data di scadenza del certificato. La validità del certificato è soggetta a tutte le disposizioni del presente regolamento.

3.4 Scambio di informazioni tra Certeed e l'organizzazione

Certeed si impegna a tenere informata l'organizzazione in caso di variazioni e/o modifiche alle norme di riferimento, ai requisiti tecnici definiti da Accredia, ai requisiti di accreditamento, alle procedure e/o regolamenti Certeed o altro che richieda rettifiche e integrazioni sostanziali al presente regolamento per la certificazione. Certeed, dando immediata comunicazione alle organizzazioni certificate e a quelle con richiesta o procedura di certificazione in corso, stabilirà e comunicherà una data a partire dalla quale i cambiamenti diventeranno effettivi e vincolanti, in modo da lasciare all'organizzazione certificata/certificanda il tempo necessario per il recepimento dei cambiamenti. La mancata attuazione da parte dell'organizzazione certificata delle azioni correttive richieste nei tempi stabiliti può essere causa di sospensione o revoca della certificazione. Eventuali variazioni delle norme di riferimento potrebbero implicare la necessità di verifiche di adeguamento. Le spese relative alle verifiche anzidette sono integralmente a carico dell'organizzazione certificata. L'organizzazione certificata si impegna a comunicare tempestivamente a Certeed tutte le situazioni difformi rilevate da autorità di controllo, nonché eventuali sospensioni e revoche di autorizzazioni, concessioni, ecc., relative alla produzione/erogazione di prodotti/servizi connessi al campo di applicazione della certificazione. L'organizzazione certificata si impegna a comunicare immediatamente a Certeed eventuali procedimenti giudiziari e/o amministrativi in corso riguardanti l'oggetto della certificazione, fatti salvi i limiti imposti dalla legge. L'organizzazione certificata si impegna a mantenere informata Certeed in merito agli sviluppi dei suddetti procedimenti. L'organizzazione certificata si impegna a informare tempestivamente Certeed in merito a qualsiasi modifica o nuovo processo, prodotto o servizio, ambito di attività, documentazione, struttura societaria, cambi di indirizzo e/o di sito e qualsiasi situazione che possa avere influenza sulla capacità del SGQ di soddisfare ai requisiti delle norme di riferimento per la certificazione in essere. In relazione a quanto sopra e valutando caso per caso, Certeed potrà effettuare a suo insindacabile giudizio audit supplementari ed, eventualmente in base alla reale non conformità accertata a carico dell'organizzazione certificata rispetto ai requisiti di certificazione applicabili, adottare provvedimenti di sospensione e/o revoca della certificazione).

4 Requisiti di accesso allo schema di certificazione

L'Organizzazione che intende accedere alla certificazione e/o confermare la stessa deve soddisfare i seguenti requisiti:

- a) disponibilità di personale certificato in numero sufficiente (*);

() Il Regolamento richiede che "ogni 200.000 euro di fatturato legato all'attività di installazione, manutenzione, riparazione degli impianti di refrigerazione, condizionamento d'aria, pompe di calore o di impianti fissi di protezione antincendio e di estintori, l'impresa deve avere una persona certificata: nella determinazione del fatturato specifico non deve essere considerato quello generato dall'eventuale acquisto, vendita e utilizzo di apparecchiature e materiali." Per le imprese individuali, il titolare deve essere l'unica persona certificata che l'impresa impiega per lo svolgimento delle attività oggetto di certificazione.*

- b) disponibilità dell'attrezzatura necessaria per l'effettivo svolgimento delle attività:

- 1) stazione/Kit completa/o per saldobrasatura;
- 2) pompa per il vuoto;
- 3) misuratore di vuoto (vacuometro) - se non a corredo della pompa per il vuoto;
- 4) apparecchiatura per il recupero del refrigerante e dell'olio;
- 5) bombole per lo stoccaggio e recupero del refrigerante;
- 6) kit d'azoto completo di bombole, riduttori e manometri;
- 7) gruppo manometrico (AP/BP) completo di connessioni flessibili di collegamento;
- 8) pinza amperometrica e/o tester;
- 9) termometro digitale, comprese sonde a contatto;
- 10) bilancia elettronica digitale;
- 11) strumenti di misurazione diretta per individuazione perdite (Regolamento (CE) 1516/2007 art. 6) ove applicabili:
 - I) cercafughe elettronico con sensibilità di almeno 5 grammi all'anno (se applicabile);
 - II) cercafughe di rivelazione all'ultravioletto (se applicabile);
 - III) cercafughe a spray/schiuma (se applicabile);
- 12) chiave dinamometrica;
- 13) carrello per trasporto bombole;
- 14) motocondensante/evaporante - ad esempio, gruppo frigo didattico con prese di pressione ad hoc per effettuare rilievi funzionali sulla macchina (misura del surriscaldamento e sottoraffreddamento).

- c) Sottoporsi ad una verifica di valutazione iniziale in sede/unità locale e in caso di impresa individuale rendere disponibile la documentazione per via telematica o fisica al fine dell'esame documentale.
- d) Avere la conoscenza e la competenza, nonché la capacità di aggiornamento, di tutta la normativa cogente applicabile ai propri processi, prodotti e/o servizi erogati; l'organizzazione rimane l'unica responsabile dell'osservanza delle disposizioni legislative in vigore applicabili ad essa ed ai prodotti e/o servizi erogati con esclusione di qualsiasi responsabilità od obbligo di garanzia da parte di Certeed.

- e) Conservare informazioni documentate in merito a eventuali reclami ricevuti da parte dei clienti, per accertare l'efficacia dell'azione correttiva intrapresa e la soluzione del reclamo.
- f) Permettere ai valutatori Certeed e, se richiesto e preventivamente informata, agli ispettori Accredia, di svolgere gli incarichi di loro competenza, ivi incluse sorveglianze non programmate derivanti da segnalazioni di clienti e di altre entità esterne, attraverso l'accesso ai propri locali ed alle informazioni, nel rispetto delle condizioni di accesso, di sicurezza e di corretto trattamento dei dati; il mancato riconoscimento agli ispettori dell'ente di accreditamento del diritto di accesso alla/e propria/e sede/i (in accompagnamento ai valutatori Certeed), comporta la mancata concessione della certificazione accreditata o la sospensione della stessa.
- g) Impegnarsi ad accettare e a conformarsi al presente regolamento di certificazione; in caso di revisioni del regolamento, l'organizzazione deve impegnarsi ad adeguarsi allo stesso secondo le scadenze definite da Certeed.
- h) Avere presentato a Certeed domanda di certificazione, redatta da un rappresentante autorizzato, fornendo tutte le informazioni e la documentazione necessaria ad effettuare la valutazione.
- i) Avere provveduto all'integrale pagamento a favore di Certeed delle competenze e delle spese che si riferiscono alle attività di certificazione iniziale, ricertificazione, sorveglianze programmate e non programmate, indipendentemente dalla garanzia finale della certificazione o del mantenimento della stessa.
- j) Certeed non assume alcun obbligo circa l'esito positivo della verifica di conformità e, quindi, in merito all'emissione del certificato.
- k) I consulenti dell'organizzazione, previo consenso di Certeed, possono presenziare agli audit, ma solo in qualità di osservatori.
- l) L'organizzazione certificata dovrà tenere indenne e garantita Certeed per eventuali danni che alla stessa dovessero conseguire nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente accordo.
- m) Certeed e i suoi incaricati sono inoltre espressamente esonerati dall'organizzazione certificata da ogni responsabilità qualora gli stessi si trovino nell'impossibilità di portare a termine in tutto o in parte l'incarico assunto in quanto al di là della loro possibilità di controllo e in situazioni il cui verificarsi non sia prevedibile.
- n) La conformità legislativa attinente all'oggetto della certificazione sarà considerata da Certeed un prerequisito indispensabile per il rilascio della certificazione, così come la preiscrizione e il codice IR della camera di commercio per l'organizzazione. La certificazione rilasciata da Certeed, tuttavia, riguarda solo la conformità ai requisiti di certificazione applicabili, pertanto non costituisce garanzia di rispetto dei requisiti cogenti, onere di specifica pertinenza dell'organizzazione cliente, che rimane unica responsabile, verso sé stessa e verso terzi, degli adempimenti legislativi connessi allo svolgimento delle attività oggetto di certificazione.
- o) L'organizzazione, prima di intraprendere l'iter di certificazione con Certeed, deve soddisfare i seguenti requisiti:
 - 1) disporre e applicare processi e procedure che soddisfino i requisiti di riferimento per la certificazione;
 - 2) accettare le condizioni previste dal presente regolamento;
 - 3) garantire l'assistenza al gruppo di audit di Certeed durante tutte le attività di audit;
 - 4) autorizzare l'accesso ai locali, alle aree e alle informazioni necessarie per svolgere l'audit;
 - 5) fornire la documentazione ai fini degli esami documentali nel caso di imprese individuali;

- 6) designare un proprio rappresentante come interlocutore principale del gruppo di audit e far svolgere a eventuali consulenti presenti durante l'audit il ruolo di osservatore;
 - 7) essere responsabile dell'applicazione dei requisiti previsti dalle norme vigenti in materia di sicurezza sul luogo di lavoro; in assenza di disposizioni cogenti, l'organizzazione si impegna a fornire a Certeed un'informativa completa e dettagliata relativa ai rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui è destinato ad operare il personale Certeed; l'organizzazione si impegna, quindi, ad attuare, nonché promuovere, attraverso l'apposito incaricato designato, le misure di protezione e prevenzione dai rischi sul luogo di lavoro che incidono sulle attività dei valutatori di Certeed e che richiedono la tutela sia dei lavoratori, sia di tutti gli altri soggetti che operano o che comunque sono presenti nel medesimo ambiente di lavoro;
- p) Accettare, senza costi aggiuntivi, l'eventuale presenza di:
- 1) valutatori Certeed in addestramento;
 - 2) valutatori Certeed in veste di osservatori, che hanno lo scopo di effettuare attività di monitoraggio in campo sulla correttezza delle valutazioni e del servizio reso ai clienti.

5 Processo di certificazione

5.1 Organizzazioni certificabili

5.1.1 Imprese

La certificazione ha la durata di cinque anni secondo il seguente schema:

Tabella 5.1.1.1

Anno	0	1	2	3	4	5
Fase	Certificazione	Sorveglianza	Sorveglianza	Sorveglianza	Sorveglianza	Rinnovo
Modalità di verifica	Verifica in sede	Esame documentale	Esame documentale	Esame documentale	Esame documentale	Verifica in sede

Certeed, in fase di prima certificazione e di rinnovo effettua l'audit dell'impresa presso una unità locale dell'impresa, iscritta al Registro delle Imprese, rilevante ai fini dei contenuti del campo di applicazione della certificazione.

5.1.2 Imprese individuali

La certificazione ha la durata di cinque anni secondo il seguente schema:

Tabella 5.1.1.2

Anno	0	1	2	3	4	5
Fase	Certificazione	Sorveglianza	Sorveglianza	Sorveglianza	Sorveglianza	Rinnovo
Modalità di verifica	Esame documentale					

5.1.3 Specifica impresa individuale

Nei casi in cui il titolare dell'impresa coincide con la persona certificata, potrà essere rilasciata certificazione come impresa individuale, mantenuta e rinnovata, secondo un iter agevolato che prevede l'esame della sola documentazione, a condizione che:

- a) l'impresa:
 - 1) sia iscritta al Registro Imprese come impresa individuale;
 - 2) sia iscritta come impresa al Registro telematico nazionale di cui al D.P.R. 146/2018 art. 15;

- 3) abbia un fatturato annuo specifico inferiore a € 200.000,00; l'impresa, in fase di certificazione iniziale, deve comunicare a Certeed un volume d'attività presunto, relativo all'attività che intenderà svolgere (anche in forma di dichiarazione rilasciata ai sensi del D.P.R. 445/2000 art. 47 e 76);

b) il titolare:

- 1) sia iscritto come persona al Registro telematico nazionale di cui al D.P.R. 146/2018 art. 15;
- 2) sia certificato ai sensi del D.P.R. n. 146/2018 art. 7 per le attività per le quali l'impresa individuale intende operare (**);

*(**) La certificazione del titolare dovrà essere congruente con lo scopo della certificazione dell'impresa individuale (il titolare deve essere in possesso di un certificato per la categoria I del Regolamento (UE) 2015/2067).*

- 3) in fase di sorveglianza e rinnovo, dichiararsi di essere l'unica persona certificata che l'impresa impiega per lo svolgimento delle attività oggetto di certificazione;
- 4) disponga di idonei strumenti e attrezzature necessari per svolgere le attività per cui è stata rilasciata la certificazione come persona; per gli aspetti relativi alle tarature (ove applicabili), deve dimostrare di garantire il mantenimento della catena metrologica;
- 5) dimostri di avere a disposizione procedure e/o istruzioni operative aggiornate utilizzate per operare (es.: manuale o libretto d'uso e manutenzione del costruttore, oppure piano della qualità, oppure procedure o istruzioni operative ecc....);
- 6) dimostri di saper gestire eventuali reclami e ricorsi;
- 7) in fase di sorveglianza e rinnovo, trasmetta a Certeed il documento emesso dalla banca dati di cui al D.P.R. 146/2018 art. 16 nel quale sia dimostrato che l'impresa certificata abbia svolto interventi dalla precedente sorveglianza;
- 8) nel caso in cui l'impresa individuale certificata non abbia effettuato interventi dalla precedente sorveglianza, inerenti al campo di applicazione del certificato, Certeed manterrà comunque il certificato: nella successiva sorveglianza, l'impresa individuale certificata dovrà fornire evidenza a Certeed di avere effettuato almeno un intervento inerente il campo di applicazione del certificato.

Il titolare dell'impresa individuale deve fornire a Certeed la documentazione di cui sopra richiamandola in un'autodichiarazione redatta in conformità al D.P.R. 445/2000 art. 46 e 47 e comunque soggetta a verifica da parte di Certeed (nel rispetto dei vincoli imposti dalla normativa in tema di privacy).

5.2 Domanda di certificazione

Per avviare il processo di certificazione l'organizzazione deve, tramite la compilazione della domanda di certificazione" da parte di un rappresentante autorizzato, farne esplicita richiesta a Certeed avendo cura di comunicare tutte le informazioni richieste dal modulo e fornendo copia della seguente documentazione:

- a) riferimenti relativi all'iscrizione, come impresa, nel Registro telematico nazionale codice IR;
- b) elenco delle persone fisiche certificate impiegate dall'impresa, corredato dai relativi riferimenti al certificato e all'iscrizione al Registro Telematico Nazionale; l'elenco deve essere costituito da un numero sufficiente di persone fisiche certificate tale da coprire il volume d'attività presunto;
- c) un documento che indichi la disponibilità di idonei strumenti e attrezzature per svolgere le attività oggetto della certificazione e, per gli aspetti relativi alle tarature (ove applicabili), la garanzia del mantenimento della catena metrologica; Certeed effettua un controllo di congruità degli strumenti e attrezzature utilizzate dall'impresa in funzione della tipologia degli interventi che intende svolgere;

- d) un documento che indichi la disponibilità di procedure e/o istruzioni operative utilizzate per operare; tali documenti saranno oggetto di verifica in sede da parte dell'auditor (es.: manuale o libretto d'uso e manutenzione del costruttore, oppure piano della qualità, oppure procedure o istruzioni operative ecc....); oppure elenco della documentazione che verrà poi valutata in sede;
- e) un documento che indichi le modalità di gestione dei reclami e ricorsi;
- f) visura camerale con data inferiore a 6 mesi;

Ricevuta la domanda di certificazione, Certeed provvede, verificata la completezza delle informazioni ricevute, a redigere l'offerta di certificazione. Se durante il processo di certificazione si dovessero riscontrare variazioni delle informazioni, Certeed si riserva il diritto di rivedere il numero di giorni/uomo definiti in fase di quotazione iniziale, facendone preventiva comunicazione all'organizzazione. All'accettazione dell'offerta, l'organizzazione invia la stessa controfirmata dal rappresentante legale o da suo rappresentante autorizzato; in tal modo viene sottoscritto l'ordine di certificazione e la conseguente accettazione delle clausole contrattuali. A seguito del ricevimento dell'ordine di certificazione e sua positiva valutazione, Certeed invierà la conferma dell'ordine per avvenuto riesame.

5.3 Analisi dei requisiti

La direzione commerciale di Certeed verifica il possesso dei requisiti, mediante l'analisi della documentazione e delle evidenze fornite e ne verifica la completezza e la congruenza. In caso di dubbi, la direzione commerciale si confronterà con personale esperto dello schema. Qualunque sia l'esito dell'analisi, il corrispettivo indicato nel tariffario per l'iscrizione e l'analisi dei requisiti resta appannaggio di Certeed.

5.4 Pianificazione delle attività di certificazione

Certeed procede alla pianificazione delle attività di certificazione entro 4 settimane, se non diversamente concordato, dal ricevimento dell'ordine, stabilendo il periodo dell'audit iniziale, nominando il gruppo di audit e il team leader, responsabile del gruppo; tale processo si applica anche per l'esame documentale nei confronti della specifica impresa individuale. Almeno 15 giorni prima dell'audit, Certeed procederà, all'invio di una e-mail all'organizzazione in cui presenterà i membri del gruppo di audit, che si riterranno accettati se non ufficialmente rifiutati entro tre (3) giorni dall'invio della email, al termine dei quali il responsabile del gruppo di audit incaricato provvederà a contattare l'organizzazione per definire la data della verifica e a inviare il piano di audit; in caso di impresa individuale viene definito, anziché la data di audit in sede, un periodo indicativo in cui verrà condotto l'esame documentale. L'organizzazione ha il diritto di recusare uno o tutti i componenti del gruppo di audit senza doverne dare spiegazione; nel caso in cui l'organizzazione ricusi anche un secondo gruppo di audit proposto, ne verrà richiesta spiegazione scritta che sarà sottoposta all'attenzione del responsabile di schema. Qualora Certeed dovesse proporre un valutatore o un esperto che sia stato in qualche modo coinvolto nei prodotti/servizi dell'organizzazione oggetto del processo di certificazione nei due anni precedenti all'audit, o che abbia intrattenuto con relazioni di sorta con la stessa, l'organizzazione dovrà informare immediatamente Certeed. L'organizzazione inoltre non deve incaricare, direttamente o indirettamente, nessuna persona facente parte del gruppo di audit di nessun tipo di attività di consulenza per tutto ciò che riguarda le attività correlate al campo di applicazione della certificazione nei due anni successivi alla certificazione. In difetto, la questione sarà sottoposta al responsabile di schema Certeed che deciderà se ripetere le ultime attività di audit.

5.5 Classificazione dei rilievi

Durante la conduzione di tutte le tipologie di audit, possono essere rilevate anomalie rispetto all'applicazione dei requisiti per la certificazione; per ognuna di esse, il gruppo di audit redigerà un apposito modulo, richiedendo un'azione correttiva. Le non conformità sono classificate come segue:

5.5.1 Non conformità maggiori

Sono classificati come non conformità maggiori i seguenti rilievi:

- a) mancato soddisfacimento di uno o più requisiti di certificazione (supportato da evidenza);

- b) evidenza della mancanza completa di implementazione nella maggior parte dei requisiti di certificazione applicabili;
- c) deficit o evidenza di mancanze strettamente legate alla qualità del prodotto/servizio fornito e del rispetto delle leggi cogenti correlate al prodotto/servizio oggetto della certificazione;
- d) mancato rispetto del regolamento di schema;

5.5.2 Non conformità minori

Per il presente schema, si definisce non conformità minore una situazione che fa sollevare un dubbio significativo circa l'abilità dell'organizzazione di rispettare i requisiti di certificazione applicabili. In altri termini, il rilievo formalizzato da Certeed è classificato come non conformità minore quando si riscontra il mancato soddisfacimento di una parte di un requisito contro i criteri di audit di riferimento, che necessita comunque di correzione e azione correttiva, ma non è tale da compromettere la conformità di tutto il SGQ alla norma di riferimento.

5.5.3 Osservazioni e opportunità di miglioramento

Sono classificate osservazioni o opportunità di miglioramento tutti i riscontri che rappresentano:

- a) situazioni non conformi ma con minore o bassissimo impatto sul sistema;
- b) potenziali non conformità, cioè non sono supportate da evidenza oggettiva di non conformità ma nemmeno di conformità;
- c) situazioni che necessitano di azioni al fine di dimostrare la piena efficacia del processo coinvolto.

5.5.4 Trattamento dei rilievi

5.5.4.1 Non conformità maggiori

Per le non conformità maggiori, tutte le azioni correttive dovranno essere implementate (inclusa la verifica dell'efficacia) entro 60 giorni solari a partire dall'ultimo giorno di audit, a meno che il certificato dell'organizzazione scada prima di tale data: in tal caso, le azioni correttive dovranno essere implementate entro 30 giorni solari prima della scadenza del certificato. Il team leader e/o il responsabile di schema possono richiedere, per verificare le correzioni e le azioni correttive, un audit di follow-up (vedi § 3.8) e/o una chiusura documentale. La data per la pianificazione dell'audit di follow-up dovrà essere entro 90 giorni solari dalla verifica, o prima della scadenza del certificato, a seconda di quale cade per prima. La chiusura della non conformità maggiori è condizione necessaria e sufficiente per l'ottenimento/rinnovo della certificazione oppure per il mantenimento della stessa.

5.5.4.2 Non conformità minori

Per le non conformità minori, tutte le azioni correttive dovranno essere implementate (inclusa la verifica dell'efficacia) entro 90 giorni solari a partire dall'ultimo giorno di audit. L'efficacia dell'implementazione delle correzioni e delle azioni correttive sarà valutata nella verifica successiva; qualora non ci sia approvazione da parte del team leader, lo stesso deciderà se richiedere una nuova correzione e/o azione correttiva o passare tutto al responsabile di schema che deciderà sulle successive azioni da attivare. La chiusura della non conformità minori è condizione necessaria e sufficiente per l'ottenimento/rinnovo della certificazione oppure per il mantenimento della stessa.

5.5.4.3 Osservazioni e opportunità di miglioramento

Per le osservazioni e opportunità di miglioramento, è richiesto all'organizzazione di definire un piano di azione da mettere in atto prima dell'audit successivo.

5.5.4.4 Azioni correttive

Tutti i piani d'azione correttiva, inclusa l'evidenza della correzione, dovranno essere presentati all'organizzazione entro 30 giorni solari a partire dall'ultimo giorno di audit, a meno che il certificato scada prima di tale data; in tal caso il piano d'azione correttiva dovrà essere presentato prima della scadenza del certificato. Le correzioni e le azioni correttive sono trattate come di seguito specificato, se non diversamente definito. Il piano di azioni correttive sarà analizzato dal team leader per approvazione; in difetto di quest'ultima, il team leader deciderà se richiedere un nuovo piano di azioni correttive o passare tutto al responsabile di schema di Certeed che deciderà sulle successive azioni da attivare. Negli audit successivi sarà verificata l'efficacia delle azioni intraprese a fronte di tutte le situazioni reali o potenziali di non conformità.

Nel caso in cui negli audit successivi si verifichi che i piani di azione definiti non siano stati effettivamente ed efficacemente implementati, il team leader aumenterà di grado le stesse; per non conformità maggiori non implementate, Certeed prenderà provvedimenti come da regolamento di schema. Qualora Certeed non fosse in grado di verificare l'attuazione delle correzioni e delle azioni correttive di ogni eventuale non conformità maggiore, entro 6 mesi dopo l'ultimo giorno di un audit iniziale, dovrà condurre un altro audit di follow-up prima di raccomandare il rilascio della certificazione.

5.6 Audit Iniziale

Certeed effettua l'audit di valutazione presso la sede dell'organizzazione/unità locale. Durante l'audit di valutazione, che avrà una durata minima di 2 ore (così come anche tutti gli altri audit successivi), l'organizzazione deve dimostrare di avere la competenza e la struttura sufficiente per svolgere l'attività per la quale è richiesta la certificazione. L'organizzazione deve avere predisposto adeguata documentazione come procedure e/o istruzioni operative, o un piano della qualità o un manuale di sistema, che definisca come la stessa organizzazione opera nell'ambito dell'attività specifica F-gas. In particolare, deve fornire evidenza del rispetto dei seguenti requisiti:

- a) deve impiegare persone certificate in ambito F-gas di categoria 1 in numero sufficiente a coprire il volume di attività previsto;
- b) deve essere in grado di dimostrare che il personale impiegato nelle attività per cui è richiesta la certificazione, operi secondo apposite procedure e/o istruzioni (es.: manuale o libretto d'uso e manutenzione del costruttore e/o definite dall'impresa); i riferimenti a tali procedure/istruzioni devono essere richiamati nel piano della qualità;
- c) deve avere disponibilità di utilizzo di idonei strumenti ed attrezzature necessari per svolgere le attività per cui viene rilasciata la certificazione.

I documenti devono inoltre contenere/richiamare:

- a) riferimenti relativi all'iscrizione al Registro telematico;
- b) stato di manutenzione e di taratura delle attrezzature/apparecchiature di riferimento per le attività da effettuare;
- c) modalità di registrazione degli F-gas esclusivamente in relazione alla tracciabilità degli stessi, in conformità alla banca dati del ministero;
- d) modalità di registrazione e gestione dei reclami;
- e) tipologia - ubicazione degli interventi previsti, in conformità alla banca dati del ministero.

L'organizzazione deve impiegare personale certificato per le attività che richiedono una certificazione in numero sufficiente da coprire il volume d'attività previsto; si considera sufficiente un operatore certificato per ogni € 200.000,00 di fatturato specifico, legato all'attività di installazione, manutenzione, riparazione degli impianti di refrigerazione, condizionamento d'aria, pompe di calore o di impianti fissi di protezione antincendio e di estintori: nella determinazione del fatturato specifico non deve essere considerato quello generato dall'eventuale acquisto, vendita e utilizzo di apparecchiature e materiali. A tal fine, l'organizzazione deve indicare i nominativi e il numero di certificato del sopra menzionato personale. L'organizzazione deve dimostrare che il personale impegnato nelle attività per cui è richiesta la certificazione abbia a disposizione le attrezzature, gli strumenti e le procedure necessari per svolgerle. L'organizzazione deve dimostrare la disponibilità di idonei strumenti/attrezzature per svolgere le attività oggetto della certificazione e, per gli aspetti

relativi alle tarature (ove applicabili), la garanzia del mantenimento della catena metrologica. L'organizzazione deve disporre di procedure di lavoro documentate relative alle attività effettuate. Durante la verifica (audit) presso la sede dell'organizzazione sono verificati i seguenti aspetti:

- a) personale certificato presente;
- b) presenza dell'attrezzatura o della disponibilità dell'attrezzatura;
- c) procedure adottate dall'organizzazione per rispondere agli obblighi di dichiarazione annuale;
- d) scheda di intervento e/o registro dell'apparecchiatura, in conformità alla banca dati del ministero;
- e) tutti gli altri punti contenuti nella documentazione fornita dall'organizzazione;
- f) che per la ricerca fughe siano utilizzate le tecnologie previste dai Reg. (CE) 1516/2007 e/o 1497/2007, ove applicabili.

L'audit iniziale deve essere effettuato, sia in fase iniziale sia in fase di rinnovo presso una unità locale dell'impresa, iscritta al Registro delle Imprese, rilevante ai fini dei contenuti del campo di applicazione della certificazione. Per l'impresa individuale tale fase viene condotta come esame documentale e deve essere quindi analizzata la documentazione fornita dall'organizzazione. L'audit di certificazione avrà una durata minima di due ore.

5.7 Rilascio della certificazione ed emissione del certificato

La pratica di certificazione, al termine di tutte le attività di audit, è soggetta alla verifica e riesame (si vedano paragrafi successivi) da parte del comitato di delibera, nella prima riunione utile disponibile. Il comitato di delibera è nominato dal responsabile di schema e costituito da membri aventi le conoscenze del processo di certificazione e dello schema di accreditamento; il comitato di delibera è costituito al minimo dal responsabile di schema oppure da un valutatore non coinvolto nell'oggetto della delibera, e da un esperto tecnico del settore con diritto di veto, nominato dal responsabile di schema. Il comitato di delibera, a seguito della verifica e riesame della pratica di audit, ha la responsabilità ed autorità per:

- a) deliberare la certificazione e l'emissione del relativo certificato, approvando il contenuto nella pratica di audit, inclusi la raccomandazione espressa dal gruppo di audit e il campo di applicazione della certificazione;
- b) riclassificare le richieste di azione correttiva, incluse le osservazioni;
- c) richiedere all'organizzazione di adeguarsi ad eventuali richieste formalmente comunicate dal comitato di delibera;
- e) richiedere un audit supplementare, qualora non ci siano sufficienti evidenze oggettive con riferimento ai requisiti della certificazione e al campo di applicazione della certificazione; l'audit supplementare è formalmente comunicato dal comitato di delibera all'organizzazione e concordato e pianificato con quest'ultima; l'audit è a carico dell'organizzazione;
- f) l'organizzazione può fare ricorso alla responsabile di schema Certeed, secondo i termini definiti, in merito alle decisioni assunte dal comitato di delibera.

La data di prima emissione corrisponde alla data di delibera del certificato (decisione di certificazione) e non potrà essere precedente a quest'ultima; se il certificato decade per un periodo di tempo (per esempio per revoca della certificazione o per non aver effettuato il rinnovo della certificazione entro la scadenza) Certeed emetterà un nuovo certificato solo a fronte di una nuova certificazione. La scadenza del certificato, indipendentemente dalla data di esecuzione dell'audit iniziale, è a cinque (5) anni meno un (1) giorno dalla data di delibera, cioè dalla data in cui il comitato di delibera prende la decisione di certificazione; Certeed fornisce il certificato all'impresa che ha superato positivamente l'iter di certificazione e che è iscritta al Registro di cui al D.P.R. Entro 10 giorni lavorativi dal rilascio del certificato, Certeed inserisce per via telematica, nella sezione apposita del Registro di cui al D.P.R., le informazioni relative alle imprese che hanno ottenuto detto certificato e le informazioni (nominativi e numero di certificato) relative al personale impiegato per le attività

oggetto di certificazione. Le attività comprese nello scopo del certificato devono essere verificate nel ciclo di certificazione. La suddetta verifica tiene conto del certificato posseduto dalle persone fisiche impiegate dall'impresa: in particolare, per le attività di cui al Regolamento (UE) 2067/2015, l'impresa dovrà impiegare almeno una persona in possesso di certificato di categoria 1. Nel caso di ricertificazione, qualora l'audit di rinnovo sia concluso tre (3) mesi prima della data di scadenza del certificato, la nuova data di scadenza sarà basata sulla data di scadenza originale. Il certificato rilasciato ai sensi del Regolamento (UE) 2015/2067 deve contenere almeno i seguenti dati:

- a) nome dell'organismo di certificazione;
- b) ragione sociale dell'impresa certificata e ubicazione della sede legale di quest'ultima;
- c) numero del certificato;
- d) la dicitura "Impresa";
- e) il seguente campo di applicazione:

"installazione, riparazione, manutenzione o assistenza, smantellamento di apparecchiature fisse di refrigerazione e condizionamento d'aria e pompe di calore fisse con dimensione massima del carico senza limiti in kg";
- f) le norme di certificazione applicabili (es.: D.P.R. 146/2018, Regolamento (UE) 2015/2067) e la seguente dicitura:

"Schema di accreditamento approvato dal Ministero dell'Ambiente il 15/03/2019, ai sensi del D.P.R. n. 146/2018 art. 4";
- g) data di rilascio, emissione corrente, data di scadenza e firma del rappresentante legale, o suo specifico delegato.

Il certificato emesso come "Impresa individuale" al titolare che ha dimostrato di possedere i requisiti richiesti, ai sensi del Regolamento (UE) 2015/2067 deve contenere almeno i seguenti dati:


- a) nome dell'organismo di certificazione;
- b) ragione sociale dell'impresa individuale certificata e ubicazione di quest'ultima;
- c) numero del certificato;
- d) la dicitura "Impresa individuale";
- e) il seguente campo di applicazione: "installazione, riparazione, manutenzione o assistenza, smantellamento di apparecchiature fisse di refrigerazione e condizionamento d'aria e pompe di calore fisse con dimensione massima del carico senza limiti in kg";
- f) le norme di certificazione applicabili (es.: D.P.R. 146/2018, Regolamento (UE) 2015/2067) e la seguente dicitura: "Schema di accreditamento approvato dal Ministero dell'Ambiente con decreto n. 9 del 29/01/2019, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 146/2018";
- g) data di rilascio, emissione corrente, data di scadenza e firma del rappresentante legale, o suo specifico delegato.

5.8 Pubblicizzazione della certificazione

5.8.1 Uso del marchio di certificazione

Terminato positivamente l'iter di certificazione, all'organizzazione viene concesso l'uso del marchio di certificazione. L'organizzazione certificata da Certeed può utilizzare il marchio di certificazione Certeed da solo o combinato con il marchio dell'ente di accreditamento Accredia, come in fig. 5.8.1.1 o 5.8.1.2. In

riferimento alla fig. 5.8.1.2, i due marchi, quello dell'ente di accreditamento e il marchio Certeed, devono essere utilizzati esclusivamente in maniera combinata e nella posizione indicata in fig. 5.8.1.2. L'altezza minima indicata andrà rapportata al valore di "M" per mantenere proporzionati i marchi, eventualmente ridotta purché proporzionata.



L'uso del marchio dell'ente di accreditamento Accredia è regolato dal regolamento Accredia RG-09 (consultabile o scaricabile dal sito www.accredia.it); per quanto non specificato nel presente documento, o in caso di conflitto con lo stesso, il regolamento RG-09 ha la prevalenza. L'organizzazione certificata si impegna ad accettare integralmente il presente regolamento come condizione per la concessione dell'uso del marchio e del certificato. Il mancato rispetto delle clausole del presente regolamento può comportare (in base alla gravità e reiterazione dell'infrazione), la sospensione o la revoca della certificazione rilasciata e quindi dell'utilizzo dei marchi. Tale decisione viene comunicata per iscritto all'organizzazione da Certeed. Si riportano a seguire le regole del marchio Certeed e del suo corretto utilizzo.

- a) Il marchio è di proprietà di Certeed, che ne concede l'uso all'organizzazione.
- b) La concessione di utilizzo del marchio non è trasmissibile e/o cedibile a terzi.
- c) In caso di dubbi circa il corretto uso del marchio, l'organizzazione deve contattare Certeed per un parere ed una valutazione formale dei casi specifici.
- d) Deve essere riportato unitamente alla norma, citata con l'anno di edizione.
- e) Deve essere utilizzato su sfondo bianco o trasparente.
- f) Deve essere utilizzato con i colori delle fig.1 o 2.
- g) Il marchio può essere riprodotto solo nella sua completezza in scala 1:1, ridotto o ingrandito a condizione del mantenimento delle proporzioni e garanzia di leggibilità.
- h) La dimensione del marchio deve essere tale da non essere preponderante rispetto al nome dell'organizzazione.
- i) Il marchio di certificazione può essere usato in:
 - 1) carta da lettere;
 - 2) targhe;
 - 3) pagine Internet.

- j) Il marchio deve essere sempre utilizzato congiuntamente al nome dell'organizzazione, non può essere mai associato ad un nome di persona fisica, persone giuridiche o acronimi afferenti a studi professionali, bensì solo ed esclusivamente a persona fisica, eventualmente abbinato od in connubio al titolo di studio e comunque in modo tale da risultare afferente all'ambito specifico oggetto della certificazione del personale.
- k) Non sono consentite riproduzioni del marchio tali da generare dubbi sul suo effettivo campo di applicazione. In tutte le forme di utilizzo si deve rendere chiaro che Certeed ha certificato solo i requisiti dell'organizzazione per lo schema F-gas.
- l) L'utilizzo del marchio di certificazione è sospeso o revocato (su decisione di Certeed) automaticamente a seguito di provvedimenti di sospensione e/o revoca o alla scadenza naturale della certificazione.
- m) In caso di reclami da parte di terzi in merito all'uso del marchio, una volta analizzati e verificati gli estremi della contestazione vengono valutate le azioni da intraprendere e le eventuali sanzioni da comminare; tutte le attività sono svolte in ottemperanza ai requisiti della procedura ricorsi e reclami di Certeed.

5.8.2 Uso del certificato

Il certificato, ove è riportato il logo Certeed, viene consegnato all'organizzazione in formato digitale e su richiesta in formato cartaceo, ma la sua riproduzione può avvenire solo integralmente e nel rispetto delle proporzioni. Non è possibile un riporto parziale sia in termini grafici, sia di contenuto. Il certificato può essere pubblicato in modo informatizzato (come documento consultabile su internet o scaricabile dal sito internet dell'organizzazione) ma per esteso e sempre facendo riferimento alla persona fisica certificata e non a soggetti giuridici. Non vi deve essere il rischio che il certificato venga confuso od associato alla certificazione di una persona o studio di professionisti, o ad una entità diversa dall'organizzazione certificate. A seguito della scadenza, rinuncia o revoca della certificazione, è fatto divieto di utilizzare il certificato, se pubblicato su Internet, dovrà essere rimosso. Dovranno altresì essere eliminate eventuali pubblicizzazioni della certificazione da tutti i supporti o canali di comunicazione utilizzati.

5.9 Audit successivi

5.9.1 Audit speciali (audit con preavviso breve o nullo)

Può essere necessario che l'organismo di certificazione conduca audit con breve preavviso o senza preavviso del tutto, su clienti certificati, per indagare su reclami o in risposta a modifiche o come azione conseguente nei confronti di clienti cui è stata sospesa la certificazione. Nello specifico, un audit supplementare, rispetto a quanto previsto contrattualmente o a quanto previsto dal programma delle sorveglianze, può essere richiesto all'organizzazione certificata da parte del comitato di delibera e/o dal responsabile di schema nel caso in cui:

- a) si ricevano gravi segnalazioni da parte di clienti, di parti interessate e/o dell'ente di accreditamento;
- b) le evidenze raccolte di audit precedenti non supportino pienamente la raccomandazione espressa dal team leader;
- c) i risultati delle attività di sorveglianza siano negativi;
- d) il cliente non soddisfi le condizioni stabilite;
- e) la certificazione sia stata sospesa.

Certeed, nel caso di audit con breve preavviso, comunicherà preventivamente all'organizzazione, entro 5 giorni dal momento in cui si presentino le condizioni sopra elencate, le motivazioni per cui si rende necessario l'audit, la data di effettuazione dell'audit e il team di audit. L'audit dovrà essere effettuato entro quindici (15) giorni lavorativi dal momento in cui si ha uno o più degli eventi di sopra. L'audit avrà come scopo quello di verificare in quale misura le condizioni, sopra elencate, influiscono sul mantenimento della conformità del SGQ alle norma/e di riferimento. A conclusione dell'audit, il team leader presenterà all'organizzazione, durante la riunione di chiusura, i riscontri della verifica, attraverso compilazione del rapporto di audit, inclusa

raccomandazione al mantenimento della certificazione ed eventuali richieste di azioni correttive. Qualora l'organizzazione non permetta l'esecuzione dell'audit supplementare, Certeed si riserva di adottare i provvedimenti previsti dal presente regolamento.

5.9.2 Audit di follow up

In presenza di richieste di azioni correttive per non conformità maggiori, viene generalmente richiesto un audit di follow up al fine di verificare l'efficacia delle azioni intraprese e la conseguente eliminazione della causa della non conformità rilevata. Un audit di follow up può essere anche richiesto nel caso in cui il numero e l'entità delle richieste di azioni correttive per non conformità minori non permettano di supportare a pieno la conformità ai requisiti di certificazione. L'audit di follow up è generalmente condotto dallo stesso gruppo di audit, se non diversamente concordato. L'audit di follow up deve essere condotto entro 90 giorni solari dall'ultimo giorno di audit: in caso contrario si attueranno provvedimenti come previsti al dal presente regolamento, oppure la ripetizione dell'intero l'iter di certificazione. L'eventuale esito negativo dell'audit di follow up, porterà la mancata emissione del certificato con conseguente ripetizione dell'intero iter di certificazione oppure, nel caso di audit diversi da quello Iniziale, provvedimenti come previsti nel presente regolamento.

5.9.3 Audit di sorveglianza documentale

Nell'arco dei cinque anni di validità della certificazione, le verifiche di sorveglianza dovranno essere effettuate a livello documentale con cadenza annuale. Per effettuare la verifica documentale di sorveglianza Certeed, almeno 60 giorni prima della scadenza annuale della sorveglianza, richiederà all'impresa i documenti aggiornati e le relative registrazioni che dimostrino il mantenimento dei requisiti del Regolamento (UE) 2015/2067, verificati in sede di certificazione. I documenti da esaminare saranno almeno i seguenti:

- a) la dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000 art. 46 e 47, relativa al fatturato specifico, dall'anno intercorso dalla precedente sorveglianza relativo alle attività coperte da certificazione;
- b) un documento emesso dalla banca dati di cui al D.P.R. n. 146/2018 art. 16, nel quale sia dimostrato che l'impresa certificata abbia svolto interventi dalla precedente sorveglianza; nel caso in cui l'impresa certificata non abbia effettuato interventi dalla precedente sorveglianza, Certeed manterrà comunque il certificato; nella successiva sorveglianza, l'impresa certificata dovrà fornire evidenza a Certeed di avere effettuato almeno un intervento inerente il campo di applicazione del certificato;
- c) l'elenco delle persone fisiche certificate impiegate dall'impresa corredato dai relativi riferimenti al certificato e all'iscrizione al Registro Telematico Nazionale: l'elenco deve essere costituito da un numero sufficiente di persone fisiche certificate tale da coprire il volume d'attività conseguito nell'anno precedente;
- d) la conferma della disponibilità di idonei strumenti/attrezzature necessari per svolgere le attività oggetto della certificazione e, per gli aspetti relativi alle tarature (ove applicabili), la garanzia del mantenimento della catena metrologica: Certeed verificherà la congruità delle strumentazioni e /attrezzature utilizzate dall'impresa in funzione della tipologia degli interventi svolti da quest'ultima;
- e) i riferimenti, eventualmente aggiornati, delle procedure e/o istruzioni operative utilizzate per operare (es.: manuale o libretto d'uso e manutenzione del costruttore e/o definite dall'impresa);
- f) una dichiarazione, rilasciata ai sensi del D.P.R. 445/2000 art. 47 e 76, nella quale l'impresa certificata dichiara di non avere subito reclami e/o ricorsi da parte di clienti sulla corretta esecuzione dell'incarico svolto inerenti il campo di applicazione del certificato: nel caso siano presenti reclami e/o ricorsi, l'impresa dovrà comunicare le modalità di gestione degli stessi.

Nel caso di audit di sorveglianza presso la sede dell'impresa, al termine della verifica, il gruppo di valutazione Certeed rilascia una copia del rapporto di audit al cliente, che la sottoscrive. Nel caso di di sorveglianza documentale, Certeed invia il risultato all'organizzazione, con la conferma o meno del mantenimento della certificazione. Certeed, entro 10 giorni lavorativi dal termine dell'audit, analizzati i documenti (o il rapporto, in caso di audit in sede, per conferma o meno dei suoi contenuti), inserisce per via telematica, nella sezione apposita del Registro, l'esito dell'audit (mantenimento o meno della certificazione), L'effettuazione degli audit

di sorveglianza previsti è subordinata al regolare pagamento delle attività precedenti da parte dell'organizzazione. Le attività di sorveglianza possono comprendere anche:

- a) richieste al cliente con servizio certificato in merito ad aspetti attinenti alla certificazione;
- b) riesame delle dichiarazioni del cliente riguardo le proprie attività (per esempio materiale promozionale, sito Internet);
- c) richieste al cliente di fornire documenti e registrazioni (su mezzi cartacei o elettronici);

Tali altre forme di monitoraggio possono essere utilizzate da Certeed in funzione di: informazioni ricevute dall'esterno, esito degli audit, input da parte dell'ente di accreditamento o del Ministero dell'Ambiente, ecc. Almeno 30 giorni prima della scadenza annuale della sorveglianza, Certeed deve ricevere dall'impresa certificata la documentazione prevista. In assenza parziale o totale della documentazione prevista, Certeed sospenderà la certificazione entro 10 giorni lavorativi successivi alla data di scadenza annuale della sorveglianza. Se, entro 180 giorni successivi alla scadenza annuale per il mantenimento del certificato, l'impresa non trasmette la documentazione prevista, Certeed provvederà alla revoca del certificato. L'impresa, prima di eseguire un nuovo intervento, dovrà effettuare un nuovo iter di certificazione (ripetizione dell'audit di certificazione). Certeed inoltre trasmetterà annualmente entro il 31 marzo al Ministero dell'Ambiente (e in copia all'ente di Accredimento) una relazione sulle attività di certificazione.

5.9.4 Audit di rinnovo

La presentazione di istanza di rinnovo da parte dell'impresa certificata deve avvenire almeno 60 giorni prima della scadenza del certificato. L'audit di rinnovo deve essere eseguito entro cinque anni dall'audit iniziale o di rinnovo in campo; l'audit di ricertificazione dovrebbe essere pianificato almeno 60 giorni prima della scadenza del certificato, in modo che si abbia tempo sufficiente per l'implementazione di eventuali correzioni e azioni correttive necessarie, prima della scadenza del certificato. Il rinnovo della certificazione avviene previa esecuzione di un nuovo iter di certificazione. Al termine degli accertamenti Certeed delibera il rilascio della nuova certificazione, entro e non oltre la scadenza effettiva della certificazione. Entro 10 giorni lavorativi dal rilascio del nuovo certificato, comunque sempre entro e non oltre la scadenza del certificato precedente, Certeed inserisce per via telematica, nella sezione apposita del Registro di cui al D.P.R., le informazioni relative alle imprese che hanno ottenuto la nuova certificazione e le informazioni (nominativi e numero di certificato) relative al personale impiegato per le attività oggetto di certificazione.

La finalità dell'audit di rinnovo è la conferma della continua conformità ai requisiti di certificazione nella sua totalità e al campo di applicazione della certificazione, anche attraverso il riesame delle attività degli audit di sorveglianza precedenti. L'audit di rinnovo viene condotto da Certeed presso una unità locale dell'impresa, iscritta al Registro delle Imprese, rilevante ai fini delle attività oggetto di certificazione, esaminando e valutando, anche campionando la documentazione relativa agli interventi svolti, almeno i seguenti elementi:

- a) fatturato specifico dall'anno intercorso dalla precedente sorveglianza relativo alle attività coperte da certificazione;
- b) un documento, emesso dalla banca dati di cui al D.P.R. 146/2018 art. 16, nel quale si dimostri che l'impresa certificata abbia svolto interventi dalla precedente sorveglianza.
- c) l'elenco delle persone fisiche certificate impiegate dall'impresa, corredato dai relativi riferimenti al certificato e all'iscrizione al Registro Telematico Nazionale. L'elenco deve essere costituito da un numero sufficiente di persone fisiche certificate tale da coprire il volume d'attività conseguito nell'anno precedente;
- d) la conferma della continua disponibilità di idonei strumenti/attrezzature necessari per svolgere le attività oggetto della certificazione e, per gli aspetti relativi alle tarature (ove applicabile), la garanzia del mantenimento della catena metrologica: Certeed verificherà la congruità delle strumentazioni e attrezzature utilizzate dall'impresa in funzione della tipologia degli interventi che la stessa ha svolto;
- e) le procedure e/o istruzioni operative, eventualmente aggiornate, utilizzate per operare (es.: manuale o libretto d'uso e manutenzione del costruttore e/o definite dall'impresa);

- f) una dichiarazione, rilasciata ai sensi del D.P.R. 445/2000 art. 47 e 76, nella quale l'impresa certificata dichiara di non avere subito reclami e/o ricorsi da parte di clienti in merito alla corretta esecuzione dell'incarico svolto inerenti al campo di applicazione del certificato: nel caso siano presenti reclami e/o ricorsi, l'impresa dovrà comunicare le modalità di gestione degli stessi

Relativamente alle tempistiche di risoluzione delle richieste di azioni correttive, se applicabile, le correzioni e azioni correttive proposte devono essere implementate prima della scadenza del certificato, al fine di evitare la ripetizione dell'intero ciclo di certificazione a partire dall'audit iniziale. Quando le attività di rinnovo della certificazione sono completate con successo prima della data di scadenza della certificazione in essere, la data di scadenza della nuova certificazione può essere basata sulla data di scadenza della certificazione precedente; la data di emissione di un nuovo certificato deve essere corrispondente o successiva alla decisione di certificazione. Se l'audit di rinnovo non viene completato prima della scadenza della certificazione, decade il certificato decade. Certeed, in caso di esito positivo degli accertamenti, rinnova il certificato dell'impresa.

5.9.5 Sorveglianza e rinnovo per impresa individuale

Nell'arco dei cinque anni di validità della certificazione, gli audit di sorveglianza e rinnovo dovranno essere effettuati a livello documentale con cadenza annuale. Certeed, almeno 60 giorni prima della scadenza annuale della sorveglianza, trasmette un sollecito alla impresa individuale certificata per richiedere l'invio della documentazione prevista dall'esame documentale. Almeno 30 giorni prima della scadenza annuale della sorveglianza, Certeed deve ricevere dalla impresa individuale certificata la documentazione prevista dall'esame documentale. In assenza parziale o totale della documentazione, Certeed sospenderà la certificazione entro 10 giorni successivi alla data di scadenza annuale della sorveglianza. Se, entro 180 giorni successivi alla scadenza annuale per il mantenimento del certificato, l'impresa individuale non trasmette la documentazione, Certeed provvederà alla revoca del certificato. L'impresa individuale, prima di eseguire un nuovo intervento, dovrà effettuare un nuovo iter di certificazione (ripetizione dell'audit di certificazione). Certeed, in caso di esito positivo degli accertamenti, comunica all'impresa individuale la sussistenza della certificazione.

5.9.6 Audit di estensione del campo di applicazione

L'organizzazione certificata deve inviare alla direzione commerciale di Certeed una richiesta in cui si sia esplicitata la tipologia di estensione, nuove sedi, indicando eventuale variazione del numero di addetti. Dopo l'analisi della domanda di estensione, Certeed deciderà e comunicherà all'organizzazione ogni attività di audit necessaria per decidere se l'estensione può essere attuata o meno, specificando:

- a) i giorni/uomo di audit necessari;
- b) eventuali variazioni contrattuali in termini di giorni/uomo e relativi costi, rispetto al primo contratto.

L'audit di estensione potrà esser condotto anche in combinazione con l'audit di rinnovo programmato.

5.9.7 Audit di trasferimento (subentro)

Qualora un'organizzazione, con certificazione in corso di validità rilasciata da altro organismo accreditato designato richieda un trasferimento a Certeed, quest'ultima effettuerà, contestualmente all'emissione della proposta commerciale una valutazione che prevede il riesame del nulla osta dall'organismo cedente e di validità del certificato. Non è possibile effettuare trasferimenti nel caso di certificati sospesi o revocati. Certeed gestirà tale domanda in accordo ai requisiti definiti dal documento IAF MD2:2007, nonché subordinatamente al possesso della seguente documentazione:

- a) stato di validità del certificato constatato attraverso il Registro Telematico Nazionale;
- b) dichiarazione dell'organismo cedente circa la chiusura di eventuali pendenze (economiche e tecniche) nei confronti dell'impresa, compresa la gestione di eventuali ricorsi e/o reclami;
- c) una dichiarazione resa dall'impresa, in conformità al D.P.R. 445/2000 art. 47 e 76, con la quale attesta di non avere in essere reclami e/o contenziosi legali relativi alle attività certificate.

Si specifica che l'organismo di certificazione cedente, entro 30 giorni dalla data della richiesta di trasferimento, deve rendere disponibile la documentazione di cui al punto b) precedente all'impresa richiedente, che poi la fornirà a Certeed. In generale, per l'effettuazione degli audit di sorveglianza e di riesame completo del sistema viene mantenuta la pianificazione già stabilita dall'organismo che ha emesso la precedente certificazione. A completamento, con esito positivo, delle attività sopra riportate e previa decisione da parte del comitato di delibera di Certeed, verrà emesso un certificato di conformità che riporterà date (di prima emissione e di scadenza) coerenti con il ciclo di certificazione del precedente organismo di certificazione. Le date di rilascio e di scadenza rimangono pertanto invariate. Si specifica che gli estremi del nuovo certificato verranno comunicati all'organismo di certificazione cedente, che entro 10 giorni lavorativi provvederà a revocare il certificato precedente. Il certificato non viene considerato come nuovo certificato.

5.10 Sospensione, revoca o variazione del campo di applicazione della certificazione

5.10.1 Sospensione

Nel caso in cui Certeed accerti l'esistenza a carico dell'organizzazione certificata di gravi carenze, o il loro perdurare oltre il termine concordato per la eliminazione, può a suo insindacabile giudizio sospendere la certificazione. La durata massima di sospensione del certificato sarà sei (6) mesi e sarà stabilita da Certeed. Il responsabile di schema Certeed informerà l'organizzazione del provvedimento di sospensione dandone dovuta motivazione. Il responsabile di schema Certeed informerà l'organizzazione della durata della sospensione, cioè il periodo entro il quale si richiederà all'organizzazione di risolvere le questioni che hanno portato al provvedimento di sospensione; superato questo tempo limite, Certeed procederà con la revoca o riduzione del campo di applicazione della certificazione. Certeed renderà pubblico lo stato di temporanea invalidità del certificato; Certeed, entro 10 giorni lavorativi dal provvedimento, aggiorna per via telematica nella sezione apposita del Registro, di cui al D.P.R., le informazioni relative allo stato di sospensione del certificato. Oltre ai casi descritti nel regolamento per la certificazione e richiamanti nel presente paragrafo, Certeed può sospendere la certificazione quando:

- a) l'organizzazione ha sistematicamente mancato di soddisfare i requisiti di certificazione;
- b) l'organizzazione certificata non permette che gli audit di sorveglianza, follow-up o di rinnovo siano effettuati secondo le frequenze/termini definiti;
- c) l'organizzazione richiede volontariamente la sospensione;
- d) durante una sorveglianza e/o audit successivi all'audit iniziale, si riscontra una non conformità tale da richiedere l'immediata sospensione (es. gravi inadempienze legali attinenti al prodotto/servizio oggetto del campo di applicazione della certificazione).
- e) l'organizzazione certificata contravviene a uno qualsiasi dei termini che regolano la certificazione o a una procedura prescritta da Certeed e non vi pone rimedio entro 30 (trenta) giorni o entro un lasso tempo altrimenti specificato per iscritto;
- f) l'organizzazione certificata non adegua l'uso improprio del certificato o del logo correggendolo nei termini prescritti dall'organismo di certificazione.
- g) l'organizzazione certificata viola una seconda volta uno dei termini che regolano la certificazione a cui già in precedenza era stato richiesto di porre rimedio;
- d) l'organizzazione certificata non si è conformata nei tempi concordati alle modifiche del regolamento per la certificazione;
- i) l'organizzazione certificata sia morosa;
- j) l'organizzazione certificata cessa la propria attività o la riduce in modo sostanziale;
- k) l'organizzazione certificata viene assoggettata a fallimento o altre procedure concorsuali. In tale ipotesi l'organizzazione certificata è tenuta a comunicare tempestivamente a Certeed l'avvenuta ammissione alla procedura concorsuale per i provvedimenti del caso.

Nel caso di sospensione della certificazione, l'organizzazione certificata deve immediatamente rispondere in maniera scritta, entro quindici giorni (15) dalla ricezione della comunicazione di sospensione, confermando o meno l'intenzione di soddisfare le azioni richieste, secondo i tempi definiti nella stessa comunicazione di sospensione oppure dell'intenzione di fare ricorso avverso la decisione assunta. L'organizzazione certificata, entro 30 (trenta) giorni dalla predetta comunicazione, può inoltrare ricorso motivato al responsabile di schema avverso la decisione di sospensione del certificato. Per il ripristino della validità della certificazione potrà essere necessario, a seconda delle motivazioni, un audit supplementare. Certeed non potrà essere ritenuta responsabile dei danni e delle perdite, anche indirette, eventualmente sofferte dall'organizzazione certificata per effetto della sospensione stessa, né di eventuali sanzioni o di qualunque pregiudizio che all'organizzazione certificata dovessero derivare dalla disposta sospensione. L'organizzazione certificata deve provvedere in ogni caso, e indipendentemente dalla decisione finale di Certeed, all'immediato pagamento delle competenze maturate in favore di Certeed per effetto delle prestazioni svolte da quest'ultima in relazione al presente accordo.

5.10.2 Revoca

Certeed revoca la certificazione, e conseguentemente ritira il certificato e annulla tutti gli accordi assunti in merito al suo uso, quando si verifichino le condizioni per la revoca di cui al presente regolamento; in particolare l'organizzazione certificata non risponde entro il periodo di sospensione definito e/o non attua le azioni richieste. La decisione assunta da Certeed di procedere alla revoca e al ritiro del certificato, nonché all'annullamento degli accordi sull'uso del certificato stesso, viene trasmessa all'organizzazione certificata mediante comunicazione scritta. Nel caso di ritiro, l'organizzazione è tenuta a sospendere immediatamente l'uso del logo di società certificata e del suo certificato, comunicandolo tempestivamente ai propri clienti. Certeed è tenuta a rendere pubblico ogni provvedimento preso circa lo status del certificato, ivi incluso il ritiro. L'organizzazione certificata, entro 30 (trenta) giorni dalla predetta comunicazione, può inoltrare ricorso motivato al responsabile di schema avverso la decisione di revoca del certificato. L'organizzazione certificata deve provvedere, in ogni caso e indipendentemente dalla decisione finale di Certeed, all'immediato pagamento delle competenze maturate in favore di Certeed per effetto delle prestazioni svolte da quest'ultima in relazione al presente accordo. Certeed non potrà essere ritenuta responsabile dei danni e delle perdite, anche indirette, eventualmente sofferte dall'organizzazione certificata per effetto del ritiro stesso, né di eventuali sanzioni o di qualunque pregiudizio che all'organizzazione certificata dovesse derivare dal disposto ritiro. Certeed revoca direttamente la certificazione di una organizzazione nei seguenti casi:

- a) nel caso siano trascorsi 180 giorni dalla sospensione;
- b) dietro comunicazione di rinuncia alla certificazione;
- c) per cessazione dell'attività oggetto della certificazione;
- d) per cessione di ramo d'azienda dell'attività coperta dall'intero campo di applicazione della certificazione.
- e) per gravi irregolarità o abusi dell'utilizzo del certificato e/o del logo di certificazione;
- f) per condanna definitiva (passata in giudicato) dell'organizzazione per fatti aventi ad oggetto il mancato rispetto dei requisiti cogenti del SGQ oggetto di certificazione;
- g) in qualsiasi altro caso che Certeed giudichi minare seriamente la credibilità del processo di certificazione.

Certeed renderà pubblico lo stato di revoca del certificato; Certeed, entro 10 giorni dal provvedimento, aggiorna per via telematica, nella sezione apposita del Registro di cui al D.P.R., le informazioni relative lo stato di revoca del certificato.

5.10.3 Variazione del certificato da impresa individuale a impresa

L'organizzazione certificata come "Impresa individuale", che ricade nei requisiti di "Impresa", almeno 60 giorni prima della scadenza per il mantenimento/rinnovo del certificato, può rivolgersi a Certeed per chiedere la modifica del certificato dichiarando di ricadere nei requisiti di "Impresa".

Certeed, a seguito dell'accettazione da parte del cliente dell'accordo contrattuale aggiornato, prima di procedere con la pianificazione dell'audit presso un'unità locale, iscritta al Registro delle Imprese e rilevante per il campo di applicazione della certificazione, deve raccogliere le seguenti informazioni:

- a) fatturato specifico conseguito nell'anno precedente, e/o presunto per l'anno in corso, relativo alla/e attività coperta/e da certificazione;
- b) un documento, emesso dalla banca dati di cui al D.P.R. 146/2018 art. 16, nel quale si dimostri che l'impresa certificata ha svolto interventi dalla precedente sorveglianza.
- c) l'elenco delle persone fisiche certificate impiegate dall'impresa, corredato dai relativi riferimenti al certificato e all'iscrizione al Registro Telematico Nazionale; l'elenco deve essere costituito da un numero sufficiente di persone fisiche certificate, tale da coprire il volume d'attività conseguito nell'anno precedente, o presunto per l'anno in corso.

*(***) per volume di attività conseguito o presunto si intende il fatturato specifico relativo alle attività di installazione, riparazione, manutenzione, assistenza e smantellamento di apparecchiature fisse di refrigerazione e di condizionamento d'aria, di pompe di calore fisse e di apparecchiature di protezione antincendio: per ogni € 200.000,00 di fatturato specifico ci si deve aspettare che l'impresa impieghi una persona certificata;*

*(****): nella determinazione del fatturato specifico non deve essere considerato quello generato dall'eventuale acquisto, vendita e utilizzo di apparecchiature e materiali;*

*(****): la certificazione delle persone fisiche impiegate dovrà essere congruente con lo scopo della certificazione dell'impresa (almeno una persona fisica in possesso di certificato per la Categoria I ai sensi del Regolamento (UE) 2015/2067;*

- d) disponibilità di idonei strumenti/attrezzature per svolgere le attività oggetto della certificazione e, per gli aspetti relativi alle tarature (ove applicabili), la garanzia del mantenimento della catena metrologica: Certeed verificherà la congruità delle strumentazioni/attrezzature utilizzate dall'impresa in funzione della tipologia degli interventi che intende svolgere;
- e) procedure e/o istruzioni operative, eventualmente aggiornate, utilizzate per operare (es.: manuale o libretto d'uso e manutenzione del costruttore e/o definite dall'impresa);
- f) una dichiarazione, rilasciata ai sensi del D.P.R. 445/2000 art. 47 e 76, nella quale l'impresa certificata dichiara di non avere subito ricorsi e/o reclami da parte di clienti sulla corretta esecuzione dell'incarico svolto inerenti il campo di applicazione del certificato: nel caso siano presenti ricorsi e/o reclami, l'impresa dovrà comunicare le modalità di gestione degli stessi.

A seguito di esito positivo dell'audit, Certeed emette un certificato secondo quanto previsto nel presente regolamento, con date di rilascio e di scadenza invariate. Il certificato emesso non deve essere considerato come un nuovo certificato. Le attività comprese nel campo di applicazione del certificato vengono poi verificate nel ciclo di certificazione. La suddetta verifica tiene conto del certificato posseduto dalle persone fisiche impiegate dall'impresa. In particolare, per le attività di cui al Regolamento (UE) 2015/2067, l'impresa dovrà impiegare almeno una persona in possesso di certificato della Categoria I.

5.10.4 Variazione del certificato da impresa a impresa individuale

L'organizzazione certificata come "Impresa", che ricade nei requisiti di "Impresa individuale", almeno 60 giorni prima della scadenza per il mantenimento o rinnovo del certificato, può rivolgersi a Certeed per chiedere la modifica del certificato dichiarando di ricadere nei requisiti di "Impresa individuale". Il titolare dell'Impresa certificata deve fornire a Certeed la documentazione prescritta per l'esame documentale per impresa individuale. Certeed, a seguito dell'accettazione da parte del cliente del contratto aggiornato, in occasione dell'audit di sorveglianza o rinnovo, verificherà la sussistenza di tale dichiarazione valutando anche le evidenze allegate.

A seguito di esito positivo della verifica della completezza e della congruità della documentazione, Certeed emette il certificato, secondo quanto previsto nel presente regolamento, con date di rilascio e di scadenza invariate. Il certificato emesso non deve essere considerato come un nuovo certificato. Le attività comprese

nel campo di applicazione del certificato devono essere verificate nel ciclo di certificazione. La suddetta verifica tiene conto del certificato posseduto dal titolare dell'impresa individuale. In particolare, per le attività di cui al Regolamento (UE) 2015/2067, il titolare dovrà essere in possesso di certificato della Categoria I.

5.11 Reclami e ricorsi

5.11.1 Reclami

In caso di reclamo da parte di una qualsiasi parte interessata (es. utente, cliente, pubblica amministrazione, ente di accreditamento ecc.) nei confronti di un'organizzazione certificata da Certeed, questo sarà gestito dal responsabile di schema. L'imparzialità della gestione del reclamo sarà verificata dal comitato di salvaguardia dell'imparzialità. Il processo di gestione dei reclami da parte di Certeed prevedrà un'analisi accurata, da parte del responsabile di schema, per decidere quali azioni intraprendere in risposta al reclamo, assicurando che il responsabile della gestione non sia direttamente o indirettamente coinvolto nell'oggetto del reclamo. Le decisioni, inclusa la richiesta di un eventuale audit supplementare, saranno comunicate all'organizzazione e, se possibile, al reclamante. Certeed informerà ufficialmente la conclusione del trattamento del reclamo al reclamante. Quanto sopra si riferisce anche al caso di reclamo del cliente in merito all'operato di Certeed e/o dei suoi valutatori.

5.11.2 Ricorsi

Certeed gestisce ogni ricorso in maniera non discriminatoria. Certeed assicura che i responsabili per tutte le decisioni a tutti i livelli del processo di gestione dei ricorsi non siano coinvolti nell'oggetto del ricorso. L'organizzazione ha diritto a presentare ricorso al responsabile di schema Certeed avverso qualsiasi decisione presa dalla stessa. L'organizzazione deve far pervenire al responsabile di schema Certeed, entro 30 (trenta) giorni dalla decisione assunta, una richiesta scritta nella quale si specifica il tipo di ricorso e le relative motivazioni. Certeed informa l'organizzazione in merito alla ricezione del ricorso e dello stato di avanzamento dello stesso. Certeed comunica la propria decisione entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento. In caso d'insoddisfazione da parte del ricorrente, quest'ultimo può presentare ulteriore e ultimo ricorso scritto entro e non oltre 30 gg dalla ricezione della prima risposta. Il comitato di salvaguardia dell'imparzialità, nella prima riunione utile, prenderà in esame tutti i ricorsi al fine di verificare l'imparzialità delle decisioni assunte dal responsabile di schema Certeed. In caso di ulteriore contenzioso, sarà competente il Foro di Lecce. Le spese riguardanti le attività derivanti dal ricorso sono a carico di Certeed

6 Foro competente

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le parti in dipendenza del presente accordo le parti convengono che il Foro territorialmente competente è quello di Lecce. I termini e le condizioni del presente Regolamento, dei contratti sottoscritti tra Certeed e l'organizzazione certificata e Accredia, quanto non quivi espresso, sono regolati dalle norme previste in materia dalla legge italiana.

7 Storia delle modifiche al documento

La tabella 7.1 riporta la sequenza delle modifiche apportate al documento dalla prima emissione (rev. 00). Ad ogni successiva revisione, la tabella è compilata aggiungendo righe con la descrizione delle modifiche apportate ai singoli paragrafi, tabelle e/o figure, mentre le righe precedenti sono eliminate e sostituite dalla dicitura riportata nel cartiglio in prima pagina della precedente revisione.

Tabella 7.1 Storia delle modifiche

Rev.	Data	Descrizione
00	27/07/2021	Prima emissione
01	27/04/2022	§ 2 – Inserito riferimento normativo Regolamento (CE) n. 304/2008
01	27/04/2022	§ 3.2 – Rimosso il testo: "In casi eccezionali (motivi di sicurezza), l'accesso ad alcune informazioni riguardanti le organizzazioni può essere limitato, su richiesta motivata da parte dell'organizzazione stessa."

Rev.	Data	Descrizione
01	27/04/2022	§ 3.3 – Rimosso il testo: "Qualora l'audit di rinnovo non sia effettuato e il certificato risulti scaduto, Certeed potrà a suo insindacabile giudizio decidere sulla ripetizione di tutto l'iter di certificazione a partire dall'esecuzione di un audit iniziale"
01	27/04/2022	§ 3.3 – Rimosso il testo: "qualora l'indirizzo summenzionato non dovesse comparire nei documenti di registrazione dell'organizzazione (Iscrizione alla C.C.I.A.A. di pertinenza) Certeed si riserva il diritto di richiedere all'organizzazione stessa eventuali azioni correttive."
01	27/04/2022	§ 4 b) – Sostituito elenco apparecchiature.
01	27/04/2022	§ 5.1.3 b) (**) – Sostituito riferimento a Regolamento (CE) n. 303/2008 con Regolamento (CE) n. 304/2008.
01	27/04/2022	§ 5.1.3 b) 7) – Eliminati riferimenti ad attesa di attivazione banca dati.
01	27/04/2022	§ 5.3 – Sostituita dicitura al punto f) del secondo elenco: "es.: D.P.R. 146/2018, Regolamento (CE) 304/2008 oppure D.P.R. 146/2018, Regolamento (UE) 2015/2067" alla dicitura: "es. D.P.R. 146/2018 + Regolamento (UE) 2015/2067" al punto g) del terzo elenco.
01	27/04/2022	§ 5.3 – Sostituito "customer care" con "direzione commerciale".
01	27/04/2022	§ 5.6 – Inserito in calce il testo: "L'audit di certificazione avrà una durata minima di due ore."
01	27/04/2022	§ 5.7 – Rimosso precedente punto b)
01	27/04/2022	§ 5.7 g) – Sostituito il testo: "Schema di accreditamento approvato dal Ministero dell'Ambiente con il decreto n. 9 del 29/01/2019, ai sensi del D.P.R. 146/2018 art. 4" con: "Schema di accreditamento approvato dal Ministero dell'Ambiente con decreto n. 9 del 29/01/2019, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 146/2018".
01	27/04/2022	§ 5.8.1 – Rimossa precedente opzione b).
01	27/04/2022	§ 5.8.1 – Rimossa precedente opzione 1).
01	27/04/2022	§ 5.9.4 – Sostituita dicitura: "Entro 10 giorni lavorativi dal rilascio del nuovo certificato, Certeed inserisce per via telematica" con dicitura: "Entro 10 giorni lavorativi dal rilascio del nuovo certificato, e comunque non oltre la scadenza del certificato precedente, Certeed inserisce per via telematica".
01	27/04/2022	§ 5.9.6 – Rimosso il testo: "nuove attività e/o nuovi processi e/o nuovi servizi".
01	27/04/2022	5.9.3 b) – Eliminati riferimenti ad attesa di attivazione banca dati.
01	27/04/2022	5.9.4 b) – Eliminati riferimenti ad attesa di attivazione banca dati.
01	27/04/2022	5.10.3 b) – Eliminati riferimenti ad attesa di attivazione banca dati.
02	20/06/2022	§ 1 – Eliminati tutti i riferimenti al Reg. CE 304/2008
02	20/06/2022	§ 2 – Corretti e aggiornati i riferimenti normativi.
02	20/06/2022	§ 3.2 – Sostituita la dicitura "comunica" con la dicitura "registra"
02	20/06/2022	§ 5.2.3, punto b), comma 2 (**) – Eliminata la dicitura "e/o di un certificato per il Regolamento (CE) n. 304/2008"
02	20/06/2022	§ 5.3 – Eliminata la dicitura "di accesso all'esame"
02	20/06/2022	§ 5.6 – Inserita, al primo capoverso, la frase "che avrà una durata minima di 2 ore (così come anche tutti gli altri audit successivi)".
02	20/06/2022	§ 5.7, rif. secondo e terzo elenco numerato, punto f) – Eliminati in entrambi i casi le diciture "Regolamento (CE) 304/2008 oppure D.P.R. 146/2018"
02	20/06/2022	§ 5.9.1 – Inserita la frase "Nel caso di motivate giustificazioni, il team di audit" ed eliminate le parole "che non"
02	20/06/2022	§ 5.9.1 – Rimossa la frase "Nel caso di motivate giustificazioni, il team di audit potrà essere ruscato dall'organizzazione."
02	20/06/2022	§ 5.9.4 – Modificata la frase da "Al termine degli accertamenti Certeed delibera il rilascio della nuova certificazione" a "Al termine degli accertamenti Certeed delibera il rilascio della nuova certificazione, entro e non oltre la scadenza effettiva della certificazione". Modificata la frase da "Entro 10 giorni lavorativi dal rilascio del nuovo certificato, e comunque non oltre la scadenza del certificato precedente" a "Entro 10 giorni lavorativi dal rilascio del nuovo certificato, comunque sempre entro e non oltre la scadenza del certificato precedente".
02	20/06/2022	§ 5.10.3, elenco numerato, punto c), (****) – Eliminata la dicitura "e/o una persona fisica in possesso di certificato ai sensi del Regolamento (CE) 304/2008"
03	08/11/2022	Aggiornamento Logo
03	08/11/2022	§ 5.7 estensione dei componenti del comitato di delibera